



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 12471/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare V

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Abrogazione art. 1, comma 8, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e Pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2010" Reg. Gen. n. 30

Ad iniziativa dei Consiglieri Raffaele Topo, Giuseppe Russo e Gennaro Salvatore.
Depositata il 21 giugno 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 28 LUG. 2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0012471/A
Del 21/06/2010 10.24.34
Da CR A SERASS

Alla Segreteria generale
S E D E

Prot. N. 5

OGGETTO: Presentazione Proposta di Legge

Si trasmette la Proposta di legge allegata ad iniziativa dei Consiglieri Raffaele TOPO, Giuseppe RUSSO e Gennaro SALVATORE.

Napoli, 18 Giugno 2010

On. Raffaele TOPO

18/06/10
S. Amato P. B.

Proposta di legge

Abrogazione Art.1 Comma 8 della L.R. 21.1.2010 n. 2

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania – legge finanziaria anno 2010-*

Napoli 16.6.2010

Relazione.

L'art. 1, co. 8, della Finanziaria regionale Campania per l'anno 2010, prevede che «le farmacie istituite da almeno due anni, per le quali non sono state ancora avviate le procedure concorsuali per l'assegnazione ovvero quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei comuni che ne hanno fatto richiesta e che alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria non sono state ancora aperte, sono soppresse».

La norma in parola merita l'abrogazione in quanto in contrasto con gli artt. 4, 41 e 118 della Costituzione.

In un momento di crisi economica così profondo, è indubbiamente irragionevole provvedere alla soppressione di un servizio pubblico essenziale (comprensivo dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali) – qual è quello farmaceutico – che è, ad un tempo, essenziale servizio alle comunità e strumento di crescita del reddito da lavoro nel settore.

Invero, decidere la soppressione di sedi farmaceutiche il cui iter amministrativo per l'apertura è già iniziato – inizio che postula una già compiuta istruttoria circa la necessità di una sede farmaceutica in una determinata zona del territorio campano – ed addirittura di quelle che, concluso il procedimento amministrativo di apertura, sono pronte ad aprire i battenti e in cui gli enti locali hanno investito notevoli risorse.

A tal proposito deve ricordarsi che l'art. 4 della Costituzione prevede che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».

In altri termini, le articolazioni territoriali democratiche che compongono l'ordinamento dovrebbero contribuire all'implementazione dei posti di

lavoro, e non concorrere alla loro limitazione, circostanza che si produce con la norma in parola.

Essa, altresì, contrasta con l'art. 41 Cost. e con la libera iniziativa economica privata libera, di cui, *ex co.* 3, «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

La disposizione normativa è chiara e la norma regionale ne è palese violazione.

L'iniziativa economica privata può subire limiti da parte di una pianificazione normativa ragionevole, non arbitrariamente restrittiva del mercato e di fatto volta ad annullare il diritto primario inerente alla libertà stessa (Corte costituzionale, n. 75/1970, n. 20/1978, n. 231/1985).

Ad avviso della Corte «la libertà di iniziativa economica non può essere limitata oltre la misura che ragionevolmente può apparire consentita dalle finalità che si intendono perseguire».

Nel caso della norma regionale è assolutamente oscuro l'interesse che il legislatore intende perseguire così ancor di più apparendo irragionevole ed incongrua, da un lato, ed illegittima, da un altro, la disposta soppressione delle farmacie 'in essere'.

Altra norma costituzionale violata è quella di cui all'art. 118, co. 4, per cui i pubblici poteri favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale».

Anche in tal caso la disciplina costituzionale auspica un intervento della Repubblica volto ad implementare gli strumenti a disposizione dell'imprenditore (pubblico e/o privato) che sia in grado di erogare un servizio di interesse generale.

Servizio di interesse generale è senza dubbio alcuno quello farmaceutico, del quale vi è evidentemente bisogno, per cui è irragionevole provvedere alla soppressione di sedi di cui si è già accertato il bisogno.

Parimenti irragionevole è ignorare gli effetti che la norma regionale provoca sugli imprenditori che hanno già investito ingenti capitali, i quali andranno irrimediabilmente persi insieme, da un lato, ad innumerevoli posti di lavoro, e, da un altro, all'erogazione di un servizio pubblico essenziale. Tutto ciò sacrificato sull'altare di un interesse pubblico che neppure riesce ad intravedersi nella normativa regionale.

Infine, considerato che il servizio farmaceutico è uno dei servizi essenziali, la sua riduzione postula una adeguata istruttoria e motivazione dalla quale emerga che i livelli essenziali di prestazione nella Regione Campania non siano ridimensionati. Ciò non è evincibile dalla disciplina regionale, sicchè essa si mostra sotto ancora altro profilo irragionevole ed incostituzionale.

Sicchè, sulla scorta delle considerazioni svolte, si chiede l'abrogazione del'art. 1, co. 8, della Finanziaria regionale Campania per l'anno 2010 con la conseguente declaratoria di inefficacia degli atti adottati medio tempore.


Articolo 1


L'articolo 1 comma 8 della legge 21.1.2010 n. 2 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania – legge finanziaria anno 2010-" è
abrogato.

Tutti gli atti adottati in applicazione della predetta norma sono
privi di effetti giuridici.

Consiglieri Proponenti

 (Offele) (PD TORO R)

 (Russo) (PD ROSSO G-1)

 (Russo) (Presidente)